

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 gennaio 2018, n. 2

Determinazione Dirigenziale n. 30 del 11 giugno 2015 prorogata con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 14 dicembre 2015, in favore della Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede legale in Adelfia, Via Marconi, 14 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,990 MWe sito in loc. "Piano Verona" nel Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg), e relative opere connesse.

Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 L.R. n. 67/2017.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.

Rilevato che:

alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede legale in Adelfia, Via Marconi, 14 con determinazione n. 30 del 11 giugno 2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,990 MWe sito in loc. "Piano Verona" nel Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg), e relative opere connesse;

alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 14 dicembre 2015 veniva concessa ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell'inizio dei lavori di ventiquattro mesi;

la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l., con nota del 27 novembre 2017 agli atti al prot. AOO_159 – 7.12.2017 – 00004649 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell'art. 1 della L.R. 34 del 7 agosto 2017, per la costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 30 del 11.6.2015, non avendo potuto dare inizio ai lavori nonostante la partecipazione al Bando emesso dal GSE non rientrando nell'elenco degli impianti incentivati bensì nell'allegato "C";

con nota pec. prot. AOO_159 -14.12.2017 – 0004767 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha precisato di non poter ottemperare a quanto richiesto atteso che l'art. 1 comma 21 bis della L.R. n. 34/2017 non trovava applicabilità al caso in esame.

la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l., con nota del 22.12.2017 agli atti al prot. AOO_159 – 02.01.2018 – 0000004 ha formulato nuova richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro) così argomentando:

"...Considerato:

- *che la Regione Puglia con determina dirigenziale n. 52 del 15.12.2015 stabiliva il termine di inizio*

- lavori di costruzione per l'impianto in oggetto al 30.12.2017;*
- *che la scrivente società con nota n. 999030-17 del 27/12/2017 ha richiesto la proroga di tale termine;*
 - *che l'art. 14 della Legge di Bilancio Regionale appena approvato dal Consiglio Regionale della Puglia riformula le modifiche già approvate all'art. 5 della L.R. 25/2012 consentendo di prorogare ulteriormente il termine di inizio lavori "qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per mancata indizione dei relativi bando ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito";*
 - *che l'impianto di che trattasi non ha conseguito incentivi pur avendo richiesto una tariffa ridotta al 90 % pari al ribasso massimo consentito e pertanto ricade nelle previsioni dell'art. 14 di cui sopra.*

In virtù di quanto premesso si rinnova ulteriore richiesta di proroga di tale termine. Si precisa che si richiede una proroga di ulteriore 24 mesi o, se ciò non fosse possibile, per il tempo massimo consentito.

Si richiede inoltre di riscontrare la presente con la massima urgenza in considerazione dell'imminente scadenza del termine del 30/12/2017 fissato dall'Autorizzazione Unica che con la presente si richiede di prorogare....."

la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l., con nota del 30.12.2017 agli atti al prot. AOO_159 – 02.01.2018 – 0000016 ha formulato con sollecito la nuova richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ritenendo di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 22 della legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2017, pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;

la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l., con nota del 30.12.2017 agli atti al prot. AOO_159 – 02.01.2018 – 0000017, ha effettuato comunicazione di inizio lavori così riferendo:

"...COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Premesso che la scrivente società con note prot. 999-17 del 27.11.2017 e prot. 999035-17 del 22.12.2017 ha richiesto una proroga del termine di inizio lavori fissato dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica 14 dicembre 2015 n. 52 al 30 dicembre 2017.

Considerato che la Legge Regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)" del 22.12.2017 consente il rilascio di tale proroga.

Considerato inoltre che, nonostante i solleciti inviati, non è pervenuto alcun riscontro, la scrivente società trasmette con la presente nota una comunicazione di inizio lavori. Atteso che la citata "Legge di stabilità regionale 2018" è stata approvata in coincidenza con le festività natalizie e che tale evenienza può aver comportato ritardi nell'adempimento di quanto richiesto, si evidenzia che, in caso di positivo riscontro alla richiesta di proroga, la presente comunicazione è da considerarsi nulla..."

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali definita dalla legge regionale n. 34 del 7 agosto 2017, stabiliva che *"Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di Aste"* su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza.
- tale disciplina oggi è stata modificata dall'art. 22 comma 1 lettera a), della L.R. 67 del 29 dicembre 2017 in sostituzione dell'art. 21 bis con il seguente: ***"Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito."***
- Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :

- che la nota del 30.12.2017 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 02.01.2018 - 0000016 si ritiene accolta in quanto rientrante nelle condizioni previste dall'ex art. 22 comma 1 lett. A) della legge regionale n. 67 del 29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017 ritenendo nulla la comunicazione della società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 Srl. di inizio lavori del 30.12.2017;
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 30 del 11 giugno 2015 pubblicata sul BURP n. 95 del 02.07.2015 è stata notificata alla Società in data 30.06.2015;
- che la Determinazione Dirigenziale di proroga di A.U. n. 52 del 14 dicembre 2015 pubblicata sul BURP n. 165 del 24.12.2015 è stata notificata alla Società in data 15.12.2015;
- che l'inizio dei lavori era previsto entro il 30.12.2017;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 30 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 02.01.2018 – 0000016, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,990 MWe sito in loc. "Piano Verona" nel Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg), e relative opere connesse;

di concedere alla società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 30 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la

rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e

47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 6 facciate sarà pubblicato:

- Sull'Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Sant'Agata di Puglia;
- Alla Società Istante.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**